REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

Responsabile di settore: BANTI PAOLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4487 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 13090 - Data adozione: 11/09/2017

Oggetto: L.R. 3/94 art. 37 - Autorizzazione controllo della nutria ai titolari e frequentatori di appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/09/2017

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da BANTI PAOLO
Data: 11/09/2017 13:03:20 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta: 2017AD015134

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento UE n. 1143 del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 27 settembre 2016 inerente "Approvazione del Piano di controllo della specie nutria (Myocastor coypus) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994";

Rilevata la necessità di dare maggiore efficacia possibile agli interventi di controllo sulla specie nutria (Myocastor coypus), nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994, allo scopo di intervenire sui danni alle produzioni agricole, alla biodiversità nonché alle sistemazioni idrauliche e idraulico - agrarie causati dalla specie nel territorio regionale;

Visto il piano di controllo della specie nutria (Myocastor coypus) in Toscana per il periodo 2016-2018 redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte operative (tempi, modi, procedure, verifica delle condizioni preliminari) per l'attivazione degli interventi di controllo sulla specie, inviato ad ISPRA con nota del 21 luglio 2016 prot. 300410, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 37 della l.r. 3/94;

Visto il parere ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 48739/T-A24 del 27 luglio 2016, favorevole alle azioni e procedure proposte;

Considerato che al punto 3 del Piano di controllo della specie Nutria sui metodi di intervento è previsto che l'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato:" dai cacciatori espressamente autorizzati con apposito decreto dirigenziale, durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario";

Considerata l'elevata presenza della nutria in particolare nelle zone umide e palustri, per lo più ricadenti anche in aree facenti parte della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC), con rilevante impatto della specie su argini, canali e sistemazioni idrauliche in genere;

Ritenuto opportuno autorizzare, in considerazione della loro dislocazione in zone umide, palustri e bacini idrici naturali o artificiali, i cacciatori titolari e frequentatori autorizzati di appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri delle tipologie di cui all'art. 51 comma 2 lett. c) e d) del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) del 26/07/2011 approvato con Delibera Giunta Regionale n. 934 del 29/08/2017 ;

Considerato che al punto 4 del citato piano di controllo sono indicati i requisiti per gli operatori che partecipano agli abbattimenti;

Rilevata la necessità di registrare tutti i capi abbattuti al fine di poter rendicontare ad ISPRA l'attività svolta;

DECRETA

1. di autorizzare tutti i titolari e frequentatori autorizzati di appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri delle tipologie di cui all'art. 51 comma 2 lett. c) e d) del Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) del 26/07/2011 approvato con Delibera Giunta Regionale n. 934 del 29/08/2017, ad abbattere la specie nutria (*Myocastor coypus*), senza limitazioni di numero, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2017 ed il 31 gennaio 2018, nei giorni e negli orari consentiti per l'attività venatoria;
2. di disporre che i titolari e i frequentatori possano effettuare l'abbattimento solo dagli appostamento fissi per i quali siano autorizzati;
3. di stabilire che per l'abbattimento possano essere utilizzati i mezzi consentiti per l'attività venatoria di cui all'art. 31 L.R. 3/94;
4. di disporre che gli autorizzati debbano essere in possesso di abilitazione al controllo della fauna ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 o in alternativa essere proprietari o conduttori del fondo in cui ricade l'appostamento fisso;
5. di stabilire che ogni appostamento fisso presso cui si effettua abbattimento di nutrie debba essere dotato di apposito registro, scaricabile sul sito web istituzionale della Regione Toscana, sul quale devono essere indicate la data e l'ora dell'abbattimento, se possibile il sesso ed il peso; il registro deve essere consegnato od inviato entro il 28 febbraio 2018 al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare - Sede Territoriale Regionale competente per territorio.
6. di trasmettere il presente decreto agli Ambiti Territoriali di Caccia toscani ed alle Associazioni Venatorie Regionali al fine di consentire una capillare diffusione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da FERRETTI ELENA
Data: 12/09/2017 10:55:42 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione